



COMUNE DI PIEVE TESINO

PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE

della

GIUNTA COMUNALE

n. 79 Reg. deliberazioni

OGGETTO: lavori di completamento realizzazione Centro di protezione Civile di Pieve Tesino, caserma dei Vigili del Fuoco, Soccorso Alpino.

Conferimento all'architetto **Katiuscia Broccato** con studio a Bieno dell'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e contabilità dei lavori, coordinatore della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva.

Codice Cig: **XA10909107**

Il giorno **sette** del mese di **maggio 2013** ad ore **18.40** nella sala delle riunioni, presso il Municipio di Pieve Tesino, previa regolare convocazione, si è riunita la Giunta comunale.

Sono presenti i Signori:

1. **Livio Mario Gecele**
2. **Chiara Avanzo**
3. **Stefania Buffa**
4. **Bruno Nervo**

Sono assenti i Signori: **Eric Prati**

Assiste il Segretario Comunale Signor **dott. Stefano Menguzzo**.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor **Livio Mario Gecele**, in qualità di **Sindaco**, assume la **Presidenza** e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'argomento in oggetto.

Oggetto: lavori di completamento realizzazione Centro di protezione Civile di Pieve Tesino, caserma dei Vigili del Fuoco, Soccorso Alpino.

Conferimento all'architetto Katuscia Broccato con studio a Bieno dell'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e contabilità dei lavori, coordinatore della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva.

Codice Cig: XA10909107

la Giunta Comunale

Con deliberazione del Consiglio comunale nr. 30 di data 28 settembre 2010 è stato approvato, dal punto di vista tecnico, il progetto per i lavori di completamento del centro di protezione civile a servizio del corpo dei vigili del fuoco volontari e del soccorso alpino in località Frati in c.c. di Pieve Tesino per una spesa totale di euro 1.086.961,90, di cui euro 654.427,51 per lavori ed euro 432.534,46 per somme a disposizione;

Con deliberazione di Giunta Comunale n° 169 di data 9 ottobre 2012 si approvava dal punto di vista tecnico il progetto preliminare a firma dell'arch. Leopoldo Fogarotto;

il Servizio Antincendi e Protezione Civile con nota pervenuta in data 29 gennaio 2013 prot. n. 570 comunicava che era stata ammessa una spesa di € 237.906,05 corrispondente ad un contributo di € 202.220,69 pari all'85%;

per la formale concessione del contributo è necessario trasmettere alla P.A.T. Cassa Provinciale Antincendi il progetto definitivo entro il 26 novembre 2013;

visto il preventivo dell'architetto Katuscia Broccato che evidenzia una spesa di euro 18.029,87 più oneri previdenziali e fiscali, per la progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva, dei lavori di completamento centro protezione civile in via Gilberto Buffa C.C. Pieve Tesino;

accertato che non vi è sovrapposizione di incarichi ovvero non sussistono altri rapporti di lavoro, con particolare riferimento ad incarichi di progettazione tra questa Amministrazione comunale e la sopraccitata Professionista secondo quanto disposto dall'art. 20 comma 5) L.P. 26/93.

accertato che complessivamente le spese tecniche (progettazione, direzione lavori, contabilità, ecc.) sono al di sotto del limite di applicabilità della normativa europea;

visti:

- il preventivo di parcella prot. 2181 di data 24 aprile 2013 dell'architetto Katuscia Broccato che quantifica il compenso richiesto in euro 18.029,87 più contr. Integr. 4% ed IVA al 21%;
- la proposta di convenzione contenente l'indicazione dei tempi necessari per la progettazione.

Visti i pareri favorevoli espressi dai competenti uffici;

con voti favorevoli unanimi, voti espressi per alzata di mano,

delibera

1. di affidare all'architetto Katuscia Broccato con studio a Bieno l'incarico della redazione del progetto definitivo/esecutivo, direzione lavori, contabilità, coordinatore della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva, dei lavori di completamento realizzazione centro di protezione civile verso un corrispettivo di € 22.688,79 di cui € 721,19 per contributo integrativo (4%) ed € 3.937,72 per IVA (21%);
2. di dare atto che:
 - il fine e l'oggetto del contratto sono rappresentati, rispettivamente, dalla progettazione definitiva/esecutiva, dalla direzione lavori e contabilità, coordinatore della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva, dell'intervento descritto in premessa e dal conferimento dei relativi incarichi, verso il corrispettivo richiesto;
 - le clausole essenziali sono contenute nello schema di convenzione allegato, che si approva e che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- il contratto sarà perfezionato mediante scrittura privata, con la sottoscrizione della convenzione approvata al precedente punto;
- la scelta dei contraenti viene effettuata nel rispetto del disposto di cui all'art. 24 del Regolamento di attuazione della L.P.26/1993, mediante affidamento diretto al Professionista come sopra individuato;
- 3. di autorizzare il legale Rappresentante del Comune di Pieve Tesino alla sottoscrizione della relativa convenzione, redatta sulla base dello schema come sopra approvato;
- 4. di imputare la spesa conseguente pari ad Euro 22.688,79 al capitolo 3935/1 del bilancio dell'esercizio corrente, capitolo che presenta adeguata disponibilità;
- 5. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 31.07.1993, n. 13 che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta Comunale ai sensi della L.R. 04.01.1993, n. 1 e s.m.;
 - b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.01.1971, n. 1199;
 - c) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi della Legge 06.12.1971, n. 1034;

CONVENZIONE

contenente le norme e le condizioni per il conferimento dell'incarico di **progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e contabilità dei lavori, coordinatore della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva, dei lavori di completamento realizzazione centro di protezione civile in via Gilberto Buffa C.C. Pieve Tesino.**

Tra i Signori:

- 1) **GECELE LIVIO MARIO** che interviene ed agisce in rappresentanza del Comune di Pieve Tesino, codice fiscale 00249810227, nella sua qualità di **Sindaco**, ai sensi dell'art.18, comma 12 del vigente Statuto.
- 2) arch. **KATIUSCIA BROCCATO** nata a Pieve Tesino il _____ con studio tecnico in _____ via _____ codice fiscale _____, iscritto al n. 1028 dell'Albo degli Architetti della Provincia di Trento;

Il Rappresentante del Comune di Pieve Tesino è stato autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione della Giunta Comunale n. _____ di data _____, esecutiva ai sensi di legge.

Tutto ciò premesso, si stipula quanto segue:

ART. 1**(Oggetto dell'incarico)**

1. Il **Comune di Pieve Tesino**, di seguito denominato semplicemente "Comune", affida al Professionista arch. **Katiuscia Broccato**, di seguito denominato semplicemente "Professionista", che accetta, il seguente incarico:
progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e contabilità dei lavori, coordinatore della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva, dei lavori di completamento alla realizzazione del centro di protezione civile in via Gilberto Buffa C.C. Pieve Tesino.
2. Sono escluse dall'incarico oggetto della presente convenzione le seguenti prestazioni relative ad attività connesse ed accessorie:
 - a) tipi di frazionamento;
 - b) indagini penetrometriche e perizia geologica;
3. L'oggetto dell'incarico ed il costo complessivo dell'opera, nonché il **preventivo di parcella del Professionista che viene allegato alla presente convenzione sotto la lettera "A"** e della quale forma parte integrante, non possono essere variati senza preventiva autorizzazione del Comune.
4. Eventuali variazioni in più o in meno, rispetto al costo originario dell'opera, saranno oggetto di apposita autorizzazione del Sindaco, previa richiesta motivata del Professionista.
5. Eventuali variazioni del costo complessivo dell'opera oggetto di progettazione, determinate da disposizioni normative e che non incidano sul costo dei lavori, non comportano modifiche alla presente convenzione.

ART. 2**(Ulteriori obblighi del Professionista relativi alla progettazione)**

1. Nel corso della progettazione oggetto della convenzione, il Professionista è tenuto ad attuare tutte le verifiche preliminari con gli Organi della Amministrazione aggiudicatrice e delle altre Amministrazioni competenti al rilascio delle autorizzazioni e dei pareri necessari per l'approvazione dell'opera oggetto della progettazione stessa, al fine di una successiva rapida emissione dei suddetti atti che saranno comunque richiesti a cura della Amministrazione aggiudicatrice.
2. Il Professionista è tenuto a segnalare tempestivamente con nota scritta al Comune ogni circostanza, quale, a titolo esemplificativo, l'esistenza di vincoli urbanistici, idrogeologici, ambientali ovvero interferenze con infrastrutture esistenti, che possa impedire o rendere difficoltosa la realizzazione dell'opera oggetto della progettazione di cui all'art. 1 (uno).
3. Per la redazione del progetto oggetto della convenzione, il Professionista deve osservare tutte le normative vigenti in materia.
4. Il Professionista, fino al momento dell'approvazione del progetto, si impegna in ogni caso ad introdurre negli elaborati di progetto, anche già prodotti, le modificazioni e/o integrazioni che il Responsabile del procedimento intenda richiedere ai fini di rendere il progetto approvabile. Si intendono per "integrazioni" le richieste avanzate con nota del Dirigente del Servizio di merito e finalizzate, a giudizio dello stesso Dirigente, a perfezionare il progetto secondo le esigenze della Amministrazione aggiudicatrice ed a consentirne così l'approvazione definitiva; pertanto le integrazioni non determinano modifiche all'oggetto della convenzione e non comportano, di conseguenza, la stipulazione di atti aggiuntivi alla convenzione medesima. Il Professionista si obbliga ad apportare le suddette integrazioni senza pretendere compensi aggiuntivi o risarcimenti.
5. Il Professionista si impegna altresì, fino al momento dell'approvazione del progetto, a redigere le eventuali modifiche progettuali richieste dal Responsabile del procedimento, attraverso la stipulazione di apposito atto aggiuntivo alla convenzione. Le modifiche potranno concernere sia l'oggetto dell'incarico che le scelte progettuali operate dal Professionista stesso e potranno anche richiedere la predisposizione di soluzioni diverse. Il corrispettivo per la redazione di tali modifiche viene determinato dalle parti contraenti

sulla base degli elementi di offerta indicati nella convenzione, in quanto applicabili, ed in relazione all'effettiva prestazione resa. Sono fatte salve le eventuali variazioni tariffarie intervenute nel frattempo.

6. Anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 105, comma 3 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, nel caso in cui le modifiche progettuali di cui al comma precedente si rendano necessarie a causa di errori od omissioni di progettazione, queste possono essere richieste direttamente con nota del Dirigente del Servizio di merito e il Professionista si obbliga a redigerle senza pretendere alcun compenso dalla Amministrazione aggiudicatrice e senza necessità di stipulare appositi atti aggiuntivi alla convenzione.

Rimane salvo il diritto della Amministrazione aggiudicatrice di agire nei confronti del Professionista per il risarcimento dei danni eventualmente arrecati.

7. Il Professionista, qualora non venga incaricato anche della direzione lavori, si obbliga a fornire in merito al progetto da lui redatto tutte le informazioni ed i dati che gli saranno richiesti dal Dirigente del Servizio di merito o dal Direttore dei lavori, senza che questo comporti alcun onere per la Amministrazione aggiudicatrice. Per le varianti progettuali si applica quanto previsto dall'art. 51, comma 2, della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 e s.m..

ART. 3

(Obblighi del Professionista relativi al coordinamento della sicurezza)

1. Il Professionista durante la progettazione dell'opera dovrà redigere il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al Decreto Legislativo n. 81 del 2008 nonché predisporre il fascicolo come stabilito da detto Decreto, secondo le indicazioni fornite da questa Amministrazione.

2. Nell'esecuzione del progetto della sicurezza e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere il coordinatore si atterrà ai principi ed alle misure generali di tutela stabiliti dal Decreto Legislativo n. 81 del 2008.

3. L'elaborato progettuale per la sicurezza dovrà essere redatto secondo le disposizioni normative e regolamentari vigenti, fermo restando che la responsabilità delle prestazioni effettuate rimarrà in capo al Professionista. Lo sviluppo degli elaborati dovrà essere comparato all'intervento oggetto della prestazione.

ART. 4

(Divieto di sovrapposizione degli incarichi)

1. L'incarico oggetto della convenzione si ritiene concluso con la consegna degli elaborati redatti secondo le richieste della Amministrazione aggiudicatrice e previa dichiarazione in tal senso del Dirigente del Servizio di merito.

ART. 5

(Attività connesse non ricomprese nell'oggetto dell'incarico)

1. Ferme restando le prestazioni relative ad attività connesse ed accessorie, qualora previste dalla convenzione, la Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di stipulare convenzioni con altri soggetti per lo svolgimento di ulteriori attività connesse all'incarico oggetto della convenzione medesima. In tal caso il Professionista è tenuto a prendere gli opportuni contatti con i suddetti soggetti, a controfirmare per presa conoscenza gli elaborati prodotti nell'ambito delle predette convenzioni ed a tenerne conto nella progettazione oggetto della convenzione.

ART. 6

(Ritardata approvazione del progetto)

1. Qualora l'approvazione definitiva da parte del Dirigente del Servizio di merito del progetto non intervenga entro sei mesi dalla data della sua consegna finale, la Amministrazione aggiudicatrice corrisponderà al Professionista un ulteriore acconto fino a raggiungere i 9/10 (nove decimi) del compenso totale previsto in convenzione. Qualora il ritardo nell'adozione della determinazione del Dirigente del Servizio di merito di approvazione del progetto non dipenda da fatti imputabili alla Amministrazione aggiudicatrice, bensì da carenze o inesattezze degli elaborati consegnati dal Professionista, il termine suddetto decorrerà dal giorno in cui il Professionista avrà restituito il progetto stesso alla Amministrazione aggiudicatrice con le modifiche suggerite dai competenti Organi della Amministrazione aggiudicatrice e delle altre Amministrazioni competenti al rilascio delle autorizzazioni e dei pareri necessari. Le competenze dovute al Professionista sono comunque saldate dalla Amministrazione aggiudicatrice entro un anno dalla consegna alla medesima degli elaborati progettuali quando, per fatto non imputabile allo stesso Professionista, il progetto non abbia ottenuto l'approvazione da parte del Dirigente del Servizio di merito.

ART. 7

(Modalità di pagamento)

1. Tutti i pagamenti saranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento da parte della Amministrazione aggiudicatrice della fattura emessa dal Professionista o Studio o Società presso cui il Professionista è domiciliato.

2. Nel caso in cui i pagamenti degli importi maturati non avvengano entro i previsti 30 (trenta) giorni, non per colpa del Professionista, lo stesso è autorizzato, decorso il predetto termine, ad attivare la cessione del proprio credito presso la Banca che effettua il servizio di tesoreria della Amministrazione aggiudicatrice, presentando la fattura vistata dal Dirigente del Servizio di merito. In tal caso le spese e gli interessi derivanti dalla cessione del credito saranno a totale carico della Amministrazione aggiudicatrice.

3. Nel caso di rideterminazione dell'onorario, il pagamento del maggior compenso spettante al Professionista ad avvenuta consegna degli elaborati progettuali deve, in ogni caso, essere effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui acquista esecutività il provvedimento adottato dal Dirigente del Servizio di merito al fine dell'assunzione dell'impegno della relativa spesa e comunque non prima, ove necessario un atto aggiuntivo, della stipulazione dello stesso atto aggiuntivo.

4. I pagamenti possono essere sospesi in ogni momento, qualora si riscontrino inadempimenti contrattuali del Professionista o gravi deficienze nel progetto presentato, comunicati al medesimo Professionista mediante nota del Dirigente del Servizio di merito.

ART. 8

(Varianti progettuali)

1. La Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di richiedere al Professionista la redazione di varianti progettuali dopo l'approvazione del progetto e prima dell'affidamento dei lavori, secondo il disposto dell'art. 51 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 e s.m..

2. L'affidamento dell'incarico di predisposizione delle varianti progettuali di cui al comma 1) deve essere previamente autorizzato dal Dirigente del Servizio di merito con sua determinazione e comporta la stipulazione di apposito atto contrattuale.

3. Il corrispettivo dovuto dalla Amministrazione aggiudicatrice al Professionista per la redazione delle varianti progettuali di cui al comma 1) è rapportato all'effettiva prestazione resa.

4. Nel caso in cui le varianti progettuali si rendano necessarie e/o opportune a causa di errori od omissioni di progettazione, il Professionista si obbliga a redigerle senza pretendere alcun compenso dalla Amministrazione aggiudicatrice e senza necessità di stipulare appositi atti aggiuntivi alla convenzione. Rimane salvo il diritto della Amministrazione aggiudicatrice di agire nei confronti del Professionista per il risarcimento dei danni.

ART. 9

(Lotti e stralci)

1. Qualora la Amministrazione aggiudicatrice, con nota del Dirigente del Servizio di merito, lo richieda, il Professionista si obbliga a redigere il progetto ripartendo l'opera in lotti o stralci funzionali. In tal caso al Professionista spetta un compenso suppletivo determinato sulla base del prezzario di cui all'articolo 13 della legge provinciale sui lavori pubblici.

ART. 10

(Recesso unilaterale della Amministrazione aggiudicatrice)

1. Nel caso in cui l'incarico riguardi congiuntamente più fasi di progettazione, la Amministrazione aggiudicatrice, qualora, a conclusione di una fase di progettazione, intervengano giustificati motivi, si riserva la facoltà di negare, con determinazione del Dirigente del Servizio di merito, l'autorizzazione al proseguimento dell'incarico oggetto della convenzione, recedendo dalla stessa. Il recesso della Amministrazione aggiudicatrice, nel caso ciò avvenga alla conclusione di una fase, non dà diritto al Professionista di avanzare richieste di maggiori compensi o di risarcimento danni.

ART. 11

(Risoluzione per inadempimento)

1. Qualora il Professionista non si attenga alle indicazioni ed alle richieste formulate dal Dirigente del Servizio di merito ovvero qualora la penale, per il mancato rispetto dei termini di consegna degli elaborati progettuali, raggiunga l'ammontare complessivo del 10% (dieci per cento) del corrispettivo pattuito ovvero, qualora il progetto consegnato venga giudicato dai competenti Organi consultivi in materia di lavori pubblici assolutamente carente e inattendibile sotto il profilo tecnico ed economico, la Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di risolvere il rapporto contrattuale con il Professionista inadempiente, restando libera da ogni impegno verso il medesimo Professionista. Rimane salvo il diritto dell'Amministrazione aggiudicatrice di agire nei confronti del Professionista per il risarcimento dei danni.

2. Qualora l'Amministrazione aggiudicatrice intenda esercitare la facoltà di risoluzione di cui al comma 1), dopo le preventive verifiche effettuate in contraddittorio con il Professionista, il Dirigente del Servizio di merito, con propria nota scritta, invita il Professionista medesimo ad adempiere entro un termine stabilito. Decorso il termine stabilito senza che il Professionista abbia provveduto all'adempimento, la convenzione si intende risolta di diritto ed al medesimo Professionista spetta unicamente il compenso delle prestazioni effettivamente rese, nel limite delle parti utilizzabili al fine dell'ultimazione della progettazione. Il compenso potrà essere liquidato immediatamente solo in assenza di danni subiti dalla Amministrazione aggiudicatrice in conseguenza dell'inadempimento.

ART. 12

(Disponibilità del progetto)

1. Il progetto e i relativi elaborati resteranno di piena ed assoluta proprietà dell'Amministrazione aggiudicatrice, la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte le varianti ed aggiunte che, a suo giudizio, siano ritenute necessarie, senza che dal Professionista possano essere sollevate eccezioni di sorta e sempréché non venga modificato sostanzialmente il progetto nella parte artistica ed architettonica o nei criteri informativi essenziali. Nel caso in cui l'Amministrazione committente ritenga di introdurre nel progetto

le modificazioni sostanziali, come da ultimo richiamate, la responsabilità del nuovo progetto cadrà in capo al professionista all'uopo incaricato.

ART. 13

(Clausola compromissoria)

1. Tutte le controversie che insorgessero relativamente alla interpretazione ed esecuzione della convenzione e del presente capitolato speciale sono possibilmente definite in via bonaria tra il Dirigente del Servizio di merito ed il Professionista.

2. Nel caso di esito negativo dei tentativi di composizione di cui al comma 1), dette controversie vengono deferite, nei termini di trenta giorni da quello in cui fu abbandonato il tentativo di definizione pacifica, ad un Collegio arbitrale costituito da tre membri di cui uno designato dalla Amministrazione aggiudicatrice, uno designato dal Professionista ed il terzo, con funzioni di Presidente, designato d'intesa tra le parti contraenti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale competente per territorio.

ART. 14

(Termini di consegna)

1. Il progetto **definitivo**, come definito dall'art. 16 della predetta L.P. 26/1993 e s.m., completo e corredato degli elaborati progettuali previsti dall'allegato B) del richiamato D.P.G.P. 11.05.2012, n°9-84/Leg., deve essere consegnato dal Professionista al Comune in numero **2 esemplari e 1 copia su supporto informatico** entro il _____, **compatibilmente con le autorizzazioni dei diversi organi competenti.**

2. Il progetto **esecutivo e piano di sicurezza in fase progettuale**, come definito dall'art. 17 della predetta L.P. 26/1993 e s.m., completo e corredato degli elaborati progettuali previsti dall'allegato C) del richiamato D.P.G.P. 11.05.2012, n°9-84/Leg., deve essere consegnato dal Professionista al Comune in numero **2 esemplari e 1 copia su supporto informatico** entro _____ **dalla comunicazione del Comune di avvenuta concessione del contributo.**

3. Qualora il Professionista non rispetti i termini previsti per la consegna degli elaborati, sarà applicata, per ogni giorno di ritardo, una penale di **€ 50,00=** somma che sarà trattenuta direttamente dal compenso spettante al Professionista stesso. In ogni caso l'ammontare complessivo della penale non può eccedere il 10% del corrispettivo pattuito.

4. I tempi necessari per eventuali decisioni o scelte dell'amministrazione e quelli per l'ottenimento di pareri o nullaosta, non saranno computati nei tempi utili per l'espletamento dell'incarico.

5. Con formale atto del Sindaco e previa richiesta motivata del Professionista, da presentarsi in tempi precedenti le rispettive scadenze, potrà essere concesso, per una sola volta, un adeguato periodo di proroga.

INCARICO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINATORE DELLA SICUREZZA

ART. 15

(Obblighi di informazione)

1. Il Professionista è tenuto, in linea con quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di direzione, contabilità e collaudo dei lavori dello Stato e secondo le indicazioni prescritte dall'Amministrazione, ad informare la stessa sull'andamento dei lavori.

In tal senso potranno essere raggiunte intese per la presentazione di sintetiche relazioni o per lo svolgimento di incontri a scadenza periodica, salvo comunque sempre l'obbligo per il Professionista di comunicare tempestivamente all'Amministrazione il verificarsi di eventi o circostanze di rilevante importanza.

Nell'ambito della direzione lavori il direttore dei lavori è chiamato comunque a rapportarsi ai fini di un coordinamento complessivo oltre che con la Amministrazione aggiudicatrice, con tutti i soggetti interessati ai lavori.

Il Professionista dovrà verificare l'adozione di tutte le idonee misure di sicurezza previste nell'apposito piano, in conformità al Decreto legislativo n. 81 del 2008. In particolare l'azione si estrinsecherà attraverso la verifica, controllo e coordinamento nei riguardi delle imprese interessate ai lavori, in applicazione del Piano di sicurezza e coordinamento, del Piano operativo di sicurezza e di eventuali documenti integrativi. Lo stesso è tenuto ad informare la Committenza in ordine all'inizio lavori, ai fini della notifica preliminare. E' inoltre tenuto ad una comunicazione periodica sull'andamento delle attività di competenza, almeno mensile, fatto salvo quanto ritenuto necessario segnalare ulteriormente. Opportuna informazione, sempre ai fini della sicurezza, è richiesta nei confronti di eventuali "datori di lavoro" (Gestore - Responsabile), ospiti e/o fruitori della struttura nel corso dei lavori.

2. Il Professionista è tenuto a comunicare tempestivamente all'Amministrazione ogni mancata osservanza del piano della sicurezza predisposto e accettato dalle ditte affidatarie dei lavori, nonché ad adottare e far adottare tutte le dovute misure precauzionali necessarie nei confronti delle ditte inadempienti. Il Professionista è altresì tenuto, previa comunicazione all'Amministrazione, ad apportare al piano della sicurezza tutte le eventuali modifiche, dovute nel rispetto delle vigenti normative, che si rendessero necessarie durante l'esecuzione dei lavori a seguito delle evoluzioni degli stessi.

ART. 16

(Modalità di pagamento)

1. Tutti i pagamenti saranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento da parte della Amministrazione aggiudicatrice della fattura emessa dal Professionista o dallo/a studio/società presso il/la quale il professionista è domiciliato.

2. Nel caso in cui il pagamento dei corrispettivi maturati non avvenga entro i previsti 30 (trenta) giorni, non per colpa del Professionista, lo stesso è fin d'ora autorizzato ad attivare la cessione del proprio credito presso la Banca che effettua il servizio di Tesoreria dell'Amministrazione aggiudicatrice, presentando la fattura vistata dal Dirigente del Servizio di merito. In tal caso le spese e gli interessi derivanti dalla cessione del credito saranno a totale carico dell'Amministrazione aggiudicatrice.
3. Nel caso di risoluzione del contratto di appalto dei lavori, l'onorario è commisurato all'importo complessivo dei lavori eseguiti. Il relativo importo è liquidato dopo l'avvenuta approvazione da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice del collaudo dei lavori eseguiti.
4. Nessun compenso o indennizzo spetta al Professionista nel caso in cui i lavori, per qualsiasi motivo non siano comunque iniziati.

ART. 17

(Perizie di variante)

1. La progettazione di eventuali varianti da redigersi durante il corso dei lavori ai sensi dell'articolo 51 della Legge provinciale n. 26/1993 e ss.mm e la relativa direzione dei lavori potranno essere affidate al Professionista incaricato della Direzione Lavori dell'opera, previa autorizzazione del Dirigente del Servizio competente nel merito e assunzione del relativo impegno di spesa.

All'affidamento di tale incarico, comprensivo della correlata direzione lavori, si provvederà nel seguente modo:

a) qualora il Professionista abbia precedentemente rivestito anche l'incarico di progettista dell'opera e le varianti richieste comportino la corresponsione di un compenso correlato alla sola progettazione non superiore al limite di tolleranza del 10% (dieci per cento), in più o in meno, rispetto all'originario corrispettivo dovuto per la progettazione, l'incarico di progettazione della variante potrà essere conferito con nota del Dirigente del Servizio competente, nella quale sarà indicato anche l'importo da corrispondersi quale compenso, previamente impegnato nelle forme consentite dalla legge. In alternativa, dove ritenuto opportuno, si può comunque procedere mediante stipula di apposito atto aggiuntivo;

b) in ipotesi diverse da quelle sub a), l'incarico potrà essere conferito esclusivamente mediante stipula di apposito atto aggiuntivo.

In entrambi i casi dovranno essere applicate le medesime condizioni previste per il contratto originario.

2. Il corrispettivo per le varianti è rapportato alle effettive prestazioni rese.

3. Nel caso in cui il Professionista non sia stato incaricato anche della progettazione, egli è tenuto a consultare il progettista per avere tutte le notizie ed informazioni necessarie per la redazione della perizia.

4. Nel caso di incarico globale, comprendente la progettazione, nessun compenso è dovuto al Professionista dalla Amministrazione aggiudicatrice qualora la variante progettuale si renda necessaria e/o opportuna a causa di errori od omissioni progettuali.

ART. 18

(Risoluzione per inadempimento)

1. La Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà, consentita dall'art. 1456 del Codice Civile, di risolvere la convenzione qualora il Professionista non svolga con diligenza le funzioni e mansioni previste a carico della Direzione Lavori dalla vigente normativa in materia.

ART. 19

(Clausola compromissoria)

1. Tutte le controversie che insorgessero relativamente alla interpretazione ed esecuzione della convenzione e del presente capitolato speciale sono possibilmente definite in via bonaria tra il Dirigente del Servizio di merito e il Professionista.

2. Nel caso di esito negativo del tentativo di composizione di cui al comma 1), dette controversie vengono deferite, nel termine di trenta giorni da quello in cui fu abbandonato il tentativo di definizione pacifica, ad un Collegio arbitrale costituito da tre membri di cui uno designato dalla Amministrazione aggiudicatrice, uno designato dal Professionista ed il terzo, con funzioni di Presidente, designato d'intesa tra le parti contraenti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale competente per territorio.

ART. 20

(Compensi)

1. L'ammontare del compenso dovuto dal Comune al Professionista per l'esecuzione dell'incarico di progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori, contabilità coordinamento della sicurezza in fase progettuale e esecutiva è calcolato in base al costo presunto dell'opera pari ad € 130.000,00, escluse le "somme a disposizione dell'Amministrazione"; Il predetto compenso, al netto degli oneri fiscali e previdenziali da determinarsi nella misura di Legge è determinato nell'importo complessivo di € 18.029,87= sulla base della suddivisione esposta nel preventivo di parcella pervenuto in data 24 aprile 2013 prot. n. 2181, allegato alla presente;

2. L'onorario a percentuale sarà comunque rideterminato in base al costo dell'opera risultante dal progetto di cui all'art. 1 (uno) approvato definitivamente, con esclusione delle somme di cui al comma 1).

3. Il compenso per quanto riguarda la progettazione è corrisposto al Professionista previa emissione di fattura da parte del medesimo e con le seguenti modalità:

- a) una quota pari al 50% del compenso complessivo alla consegna di tutti gli elaborati progettuali;
b) il saldo del compenso ad avvenuta approvazione del progetto di cui all'art. 1 (uno) da parte degli Organi competenti, anche solo dal punto di vista tecnico, subordinatamente all'avvenuto ottenimento di tutti i pareri ed autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'opera;

4. Qualora l'approvazione definitiva del progetto di cui all'art. 1 (uno) non intervenga entro sei mesi dalla data della sua consegna, il Comune corrisponderà al Professionista un ulteriore acconto fino alla concorrenza dei 9/10 (nove decimi) del compenso totale di cui ai precedenti commi.

5. Qualora il ritardo non dipenda da fatti imputabili al Comune, bensì da carenze o inesattezze degli elaborati progettuali, il termine suddetto decorrerà dal giorno in cui il Professionista avrà restituito il progetto stesso al Comune con le necessarie modifiche, completo delle autorizzazioni e dei pareri necessari.

Le competenze dovute al Professionista sono comunque saldate dal Comune entro un anno dalla consegna degli elaborati se, per fatto non imputabile allo stesso Professionista, il progetto non abbia ottenuto la definitiva approvazione.

7. Al fine della corresponsione dei pagamenti, il Professionista è autorizzato ad emettere la relativa fattura alle scadenze previste al precedente comma 4;

8. Nel caso di rideterminazione dell'onorario ai sensi del comma 3) del presente articolo, il pagamento del maggior compenso spettante al Professionista deve essere effettuato entro 60 (sessanta) giorni dalla data di esecutività del provvedimento di assunzione dell'impegno di spesa e, comunque, non prima della stipulazione dell'eventuale relativo atto aggiuntivo alla presente convenzione.

Il compenso per quanto riguarda l'incarico di direzione e contabilità lavori è corrisposto al Progettista previa emissione di fattura da parte del medesimo e con le seguenti modalità:

- pagamenti in acconto fino al 90% del totale, contemporaneamente alla presentazione degli stati di avanzamento dei lavori ed in rapporto all'ammontare dei medesimi;
- pagamento del saldo corrispondente al residuo 10% del totale ad avvenuta approvazione, da parte del Comune, del certificato di regolare esecuzione o del collaudo.

ART. 21

(Assistente ai lavori)

In ragione della natura dei lavori, la cui direzione forma oggetto della presente convenzione, il Professionista esegue l'assistenza di cantiere con proprio personale e dietro corrispettivo conglobato nel compenso della presente convenzione.

ART. 22

(Rinvio)

1. Per quanto non esplicitamente previsto nella presente convenzione, le parti contraenti fanno riferimento alla Tariffa professionale degli architetti.

Redatto in unico esemplare, letto, accettato e sottoscritto.

Pieve Tesino,

Il Professionista
arch. Katuscia Broccato

Il Sindaco
Livio Mario Gecele

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Livio Mario Gecele

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Stefano Menguzzo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, Segretario comunale, su conforme attestazione dell'incaricato alle pubblicazioni, certifica che, la presente deliberazione, è in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Pieve Tesino dal giorno 09.05.2013, n. 145 reg. Pubblicazioni, per **dieci giorni** consecutivi.

Pieve Tesino, li 09.05.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Stefano Menguzzo

Certifica altresì che, entro il periodo di pubblicazione della medesima, non risultano pervenuti reclami, opposizioni.

Pieve Tesino, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Stefano Menguzzo

Deliberazione esecutiva a pubblicazione avvenuta.

inviata ai Capigruppo consiliari in data 09.05.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Stefano Menguzzo